



## STATUTO

### ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituito, nel rispetto del D.Lgs. 117/2017, e della normativa in materia, l'ente del terzo settore denominato Associazione "SI.AMO.PROGETTI SOLIDALI" ed assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, apartitica ed aconfessionale.

La denominazione dell'Associazione vedrà integrata la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" (A.P.S.) successivamente all'iscrizione della stessa nel Registro Unico del Terzo Settore (R.U.N.T.S.).

L'Associazione ha sede legale in Mestre – Venezia Via Ariosto 5/A.

Una eventuale modifica della sede legale, sarà attuata con semplice delibera dell'assemblea dei soci e relativa comunicazione all'Agenzia delle Entrate, senza dover procedere alla modifica dello statuto.

### ART. 2 - STATUTO

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari. Il Consiglio Direttivo può stabilire l'istituzione di sezioni separate dell'associazione che opererà sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi, e l'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari. La durata dell'Associazione è illimitata. Lo statuto vincola gli associati dell'Associazione, alla sua osservanza e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

### ART. 3 - ATTIVITA' E FINALITA'

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nello specifico è tesa a combattere l'isolamento e l'emarginazione degli anziani ponendosi come punto di riferimento per tutti i cittadini appartenenti alla "terza età", agevolandone gli incontri sociali, ricreativi e culturali.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, dei loro familiari, dei conviventi o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, sono:

- La promozione sociale, culturale e civile delle persone ed in particolar modo di quelle anziane;
- L'integrazione sociale;
- Prevenire ed intervenire nelle eventuali situazioni di isolamento ed emarginazione;
- Sostenere l'autonoma attività dei cittadini rientranti nella così detta terza età;
- Promuovere e favorire la partecipazione attiva alla vita sociale, culturale ed economica nella comunità nazionale;
- Promuovere una cultura positiva ed attiva delle persone anziane interagendo e supportando le famiglie di appartenenza;
- Difendere la non discriminazione per motivi di età o per qualsiasi altra causa;
- Impegnarsi nell'elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e soprattutto di protezione sociale favorendo la partecipazione, l'inclusione ed il pieno sviluppo della persona;
- Promuovere le relazioni interpersonali ma in particolar modo intergenerazionali al fine di tutelare quel patrimonio inestimabile di capacità e conoscenze maturate durante il corso della vita;
- Tutelare il diritto alla salute, all'assistenza fisica, psicologica e materiale;
- Collaborare nell'educazione permanente con impegni solidaristici e civili;
- Sostenere, elaborare e realizzare progetti, anche con Istituzioni pubbliche ed altre Associazioni, al fine di promuovere ed assicurare condizioni di vita economiche e sociali adeguate e decorose per tutti gli anziani;
- Prevenire le fragilità sociali;
- Promuovere la cultura e la creatività per sostenere un invecchiamento attivo;
- Favorire il corretto mantenimento del benessere psico-fisico, promuovendo ed ampliando le occasioni di incontro con attività sociali, creative, culturali, didattiche e ludiche;
- Sviluppare e sostenere le iniziative sanitarie ed assistenziali volte al miglioramento della qualità della vita;
- Promuovere e realizzare o gestire operatività attraverso le quali esercitare assistenza ai soci, assistenza ai famigliari conviventi e non;
- La promozione del turismo sociale con valenza culturale e formativa come forma di arricchimento ed approfondimento della conoscenza personale.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno:

- nell'arricchimento delle relazioni interpersonali stimolando la creazione di legami affettivi ed amicali a contrasto del processo di isolamento e di emarginazione sociale degli anziani;
- nel miglioramento della qualità del tempo trascorso insieme attraverso il coinvolgimento partecipativo ed i contributi che ognuno, nella sua diversità, può concorrere a realizzare con maggiore continuità durante l'anno;
- nella realizzazione di attività mirate favorendo la sollecitazione alle relazioni. Allo scambio di esperienze ed al mantenimento delle competenze cognitive determinato dall'opportunità di trascorrere del tempo in un contesto di gruppo accogliente;
- favorire lo scambio culturale e sociale fra le diverse fasce d'età esistenti nel territorio;
- promuovere il collegamento con gli altri servizi sociali, di volontariato, sanitari, istituzionali ad ogni livello nazionale o comunitario;
- organizzare viaggi o visite guidate, promuovendo le attività hobbistiche, artigianali, con lo scopo di mantenere vivi mestieri ed arti tradizionali.

Inoltre per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita ed organizza le seguenti attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 117/17e successive modificazioni, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente:

- a - organizzare la partecipazione a spettacoli teatrali, cinematografici, ad avvenimenti culturali e ricreativi in genere, promuovere attività ludico-motorie, organizzare corsi di ginnastica riabilitativa presso associazioni o palestre convenzionate;
- b - svolgere attività commerciali marginali e strettamente funzionali al raggiungimento degli scopi statutari;
- c - svolgere manifestazioni, esposizioni, eventi e mostre aperte al pubblico;
- d - organizzare forme di distribuzione alimentare atte a ridurre le spese della gestione familiare e promuovere un'economia solidale;
- e - ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fine di lucro dalle disposizioni legislative vigenti.

L'Associazione può inoltre realizzare, a norma dell'art. 7 del codice del terzo settore, raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Ai fini organizzativi l'Associazione potrà inoltre, acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato, strutture ed attrezzature esclusivamente per la pratica delle discipline oggetto della propria attività.

#### ART. 4 - I SOCI E LA LORO AMMISSIONE

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e le finalità e che si impegnino a realizzarli e che, pertanto, si riconoscano ed accettino il presente Statuto. Il numero dei soci è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

- e' espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano;
- l'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, al quale va fatta richiesta sottoscrivendo una apposita domanda, ed impegnandosi ad attenersi al presente Statuto osservandone i regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione;
- Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa; il Consiglio Direttivo può comunque appositamente delegare uno o più consiglieri all'accoglimento delle domande di nuova ammissione, come da regolamento interno approvato dall'Assemblea;
- in caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale, il diritto di voto, per i minori di età, è esercitato fino al compimento del 18 anno d'età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi;
- al compimento della maggiore età, essi acquisiranno il diritto ad essere candidati, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti, ad una carica elettiva dell'Associazione;  
In caso di rigetto della domanda di un socio, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, con mero obbligo di motivazione;
- L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recedere;
- Non è ammessa la categoria di associati temporanei;
- La quota sociale non è trasmissibile, o rimborsabile e non soggetta a rivalutazione.

#### ART. 5 - DIRITTI E DOVERI DEL SOCIO

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

**Diritti:** - eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi, fatte salve le disposizioni successive;  
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;  
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;

- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 13;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ed in regola con il pagamento della quota associativa;
- denunciare fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del codice del Terzo Settore;
- rispettare il presente Statuto ed i vari regolamenti interni.

**Doveri:** - rispettare il presente Statuto ed i vari regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;

- versare la quota associativa annua secondo l'importo, le modalità ed i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

#### **ART. 6 - VOLONTARIO ED ATTIVITA' DI VOLONTARIATO**

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualifica di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e debitamente documentate per l'attività prestata, entro i limiti e le condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione o comunque dalla normativa di fonte gerarchica superiore. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

#### **ART. 7 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO – SANZIONI**

La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto o per causa di morte.

L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo Statuto, o per comportamenti in palese contrasto con le finalità associative o tali da danneggiare il buon nome dell'Associazione, può essere escluso dalla stessa. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e solo dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all'associato nei modi stabiliti dal regolamento interno.

#### **ART.8 - ORGANI SOCIALI**

Sono organi sociali:

- Assemblea degli associati;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Organi di controllo e organo di revisione legale dei conti al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

#### **ART. 9 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. E' il massimo organo rappresentativo dei soci dell'Associazione che la costituiscono.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 2 (due) associati.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente dell'Associazione, mediante avviso scritto da comunicare almeno 15 giorni prima di quello fissato per la riunione, e contenente la data della stessa, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno ed eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita al recapito risultante da libro degli associati o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

E' inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

L'Assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti, e non può svolgersi prima del giorno successivo alla prima convocazione.

Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e custodito presso la sede dell'Associazione.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti intervenuti all'Assemblea validamente costituita.

La convocazione dell'assemblea straordinaria può essere richiesta da almeno 2 membri del direttivo e da un terzo dei soci regolarmente iscritti, ed in regola con il pagamento della quota associativa annuale. L'assemblea delibera con la maggioranza dei voti dei presenti.

Delibere relative alla modifica dello Statuto ed allo scioglimento dell'Associazione avvengono esclusivamente con i voti favorevoli dei 2/3 dei soci totali, regolarmente iscritti ed in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci da almeno tre mesi, ed in regola con il versamento della quota associativa annuale.

#### ART. 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione; ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare ad uno o più dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea, alla quale risponde direttamente, e dalla quale può essere revocato.

Tra i vari compiti:

- amministra l'Associazione;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio entro il 30 aprile di ogni anno, e se previsto, il bilancio sociale, sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
- disciplina l'ammissione degli associati, delibera l'esclusione dei soci (oltre agli altri provvedimenti disciplinari);
- delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- stabilire, nelle more delle approvazioni regolamentari, le modalità per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e successive modifiche ed integrazioni, esperibili dall'Associazione.

Si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato a mezzo lettera, fax, e-mail, via telematica, o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione non meno di otto giorni prima della riunione, dal Presidente. In caso di urgenza, il predetto termine può essere ridotto a due giorni.

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 (tre) membri eletti dall'assemblea tra persone fisiche e dura in carica 3 (tre) anni.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte sempre a maggioranza dei presenti.

Si applica l'art. 2382 del codice civile, al conflitto d'interesse degli amministratori si applica l'art. 2475-ter del codice civile.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del medesimo presso la sede dell'Associazione.

#### ART. 11 . IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal consiglio Direttivo al suo interno a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno.

E' eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica per tre anni, e cessa l'incarico per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

Ha i seguenti compiti e poteri:

- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- convocare l'Assemblea dei Soci;
- sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e
- autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere;
- nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso 4

di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

#### **ART. 12 - IL SEGRETARIO - TESORIERE**

Il Segretario/Tesoriere coadiuva il Presidente, nello svolgimento delle attività che si rendono necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione, predisponendo gli schemi di bilancio, da sottoporre al Consiglio Direttivo. Provvede alla tenuta dei registri e della contabilità ed alla loro ordinata conservazione; e se delegato dal Presidente, alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci e quello dei volontari. Provvede a verbalizzare le assemblee dell'Associazione e del Consiglio Direttivo.

#### **ART. 13 - ORGANI DI CONTROLLO E DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 30 del D.Lgs 117/17.

L'Organo di Controllo:

-vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore.

Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo, purché composto da revisori legali, ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti.

L'Organo di controllo, quando nominato in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea. Nomina nel suo seno il Presidente.

L'Organo di Controllo, anche monocratico, dura in carica tre anni, è riconfermabile e i suoi componenti possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.

I membri dell'Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza ed essere iscritti nel registro MEF.

#### **ART.14 - LIBRI SOCIALI, RISORSE ECONOMICHE E BENI**

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo, al cui interno devono essere riportati i dati anagrafici completi di tutti i soci;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, nei quali devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo al quale si riferiscono;
- registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 90 (novanta) giorni dalla data della richiesta presentata per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'Associazione trae le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, dalle attività di raccolta fondi, dai rimborsi di convenzioni, dai proventi da cessione di beni e servizi agli associati ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale od agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzati fino all'operatività del R.U.N.T.S. ed infine da ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/17.

L'Associazione può acquistare beni mobili, mobili registrati ed immobili; i beni predetti saranno elencati nell'inventario depositato presso la sede dell'Associazione e consultabile dai soci regolarmente iscritti.

#### **ART. 15 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI ED OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO**

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs.117/17, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, 5

per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

#### ART. 16 - BILANCIO

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli artt. 13 e 87 del D.Lgs.117/17 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo, e depositato presso il Registro Unico Nazionale del terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

#### ART. 17- PERSONALE RETRIBUITO

L'Associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D.Lgs.117/17.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

#### ART. 18 - RESPONSABILITA'

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidamente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

#### ART. 19 - ASSICURAZIONE

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattia, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs.117/17. L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Assicurazione stessa.

#### ART. 20 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/17.

#### ART. 21 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre che al Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione ed in quanto compatibili i Regolamenti interni approvati dall'Assemblea.

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'Associazione qui costituita.

Mestre 04 Aprile 2024

Sig.ra Maria Veronica Ferraiuolo

Sig. Igor Gubitta

Sig.ra Lorenza Tiepolo

Sig. Elia Colledan

Sig.ra Dina Lorenzon

Sig. Andrea De Carlo

Sig.ra Martina Casati

Sig. Nevio Serafin

Sig. Elvio Moro

